**DIVORZIO CONGIUNTO**

**DOVE** Presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Asti

 Deposito al Ruolo Generale Civile

 Orario: lunedì – venerdì; ore 09,00 – 12,00

I coniugi già separati, se sono d’accordo, possono chiedere congiuntamente e con il patrocinio di un legale

* lo **scioglimento** del **matrimonio civile**
* la **cessazione** degli effetti civili del **matrimonio concordatario**

**QUANDO**

* In caso di **separazioni giudiziali**: quando sono trascorsi **12 mesi** dalla comparizione dei coniugi d fronte al Presidente del Tribunale della procedura di separazione personale;
* In caso di **separazioni consensuali** (anche in caso di trasformazione da giudiziale a consensuale): quando sono trascorsi **6 mesi** dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

* Legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificata con legge 6 marzo 1987 n. 74
* Legge 6 maggio 2015 n. 55

**COME**

L’istanza congiunta di divorzio deve essere:

* Diretta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge
* Sottoscritta da entrambi i coniugi
* Depositata da un legale: **è obbligatoria infatti l’assistenza del legale (anche uno solo per entrambi)**

All’udienza devono comparire personalmente, assistiti dal legale.

**COSTO Euro 43,00 contributo unificato**

* Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di divorzio sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali, INVIM

**DOCUMENTI DA DEPOSITARE** (esenti da bollo):

* Nota iscrizione a ruolo compilata
* **Atto integrale di matrimonio** del Comune di celebrazione del matrimonio
* 2 stati di famiglia dei coniugi
* 2 certificati di residenza storici (dalla data di separazione ad oggi)
* Copia autentica del ricorso, del verbale di udienza e dell’omologa o della sentenza passata in giudicato
* Documenti fiscali degli ultimi tre anni
* Scheda ISTATA compilata

**NOTA BENE**

Nel **divorzio contenzioso** la **competenza** è del Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

Qualora il **coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile**, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della repubblica (Sentenza Corte Costituzionale n. 169/08).